

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 04 febbraio 2022

D.g.r. 31 gennaio 2022 - n. XI/5895
D.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» - Modifiche e integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, che dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/92»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/200 del 11 giugno 2018 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale - art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia- Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» e successive modificazioni e integrazioni disposte con d.g.r. XI/1425 del 25 marzo 2019, d.g.r. XI/1761 del 17 giugno 2019, d.g.r. XI/2600 del 9 dicembre 2019 e d.g.r. XI/3885 del 23 novembre 2020;

Visti altresì:

- il decreto dirigenziale del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 11 gennaio 2022 «Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici»;
- l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 13 gennaio 2022 «Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», che dispone, per la zona infetta istituita e per una durata di sei mesi, il divieto di una serie di attività, tra cui quella di caccia, con la possibilità per le Regioni di riattivare la sola caccia di selezione»;
- il decreto dirigenziale della Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute 18 gennaio 2022 «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;
- il decreto del Presidente di Regione Lombardia 21 gennaio 2022, n. 859 «Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs 112/1998. Misure urgenti per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste suina africana»;

Atteso che l'obiettivo della l.r. 19/2017, ai sensi dell'art. 1, è «contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti»;

Considerato che:

- pervengono frequenti segnalazioni di danni alle coltivazioni agricole e di presenza di cinghiali nei pressi dei centri abitati e delle vie di comunicazione;
- sta emergendo una situazione di grave rischio sanitario per l'intera filiera produttiva suinicola regionale, costituita dalla presenza accertata della Peste Suina Africana (PSA) in carcasce di cinghiali rinvenute tra le province di Alessandria e

di Genova e nella successiva istituzione di una zona infetta, in prossimità del territorio della Lombardia;

- i proprietari e conduttori dei fondi danneggiati dalla presenza del cinghiale non sempre risultano in possesso di porto di fucile a uso caccia e nemmeno dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati e, pertanto, non sono in grado di operare personalmente nell'attività di controllo del cinghiale anche sulle loro proprietà e conduzioni;
- soprattutto nelle aree non idonee alla presenza del cinghiale, nelle quali la densità obiettivo della specie deve tendere allo zero, risulta particolarmente importante intervenire anche con lo strumento della caccia di selezione, in aggiunta all'attività di controllo, al fine di ridurre la presenza della specie ed evitare che possano insediarsi nuclei stabili di popolazione;

Atteso che diversi Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia compresi in aree non idonee al cinghiale, non hanno adempiuto, nei termini previsti, alla predisposizione dei Progetti pluriennali di gestione del cinghiale (PPGC) o dei relativi Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC), pregiudicando l'efficacia della strategia gestionale complessiva del cinghiale messa in atto da Regione Lombardia;

Ritenuto che, per favorire un'attuazione più efficace della legge 19/2017 e ovviare alle problematiche sopra evidenziate, sia necessario modificare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla d.g.r. 1019/2018 e disporre che:

- in caso di omessa predisposizione, nei termini previsti, da parte degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia, i cui territori ricadano in aree non idonee alla presenza del cinghiale, dei Progetti pluriennali di gestione del cinghiale (PPGC) e degli Interventi annuali di prelievo del cinghiale (IAPC), la competente struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca rediga e approvi sia i PPGC che gli IAPC per tali Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia, limitatamente alla sola caccia di selezione;
- familiari e dipendenti dei proprietari e conduttori dei fondi, vengano esplicitamente annoverati tra le figure faunistico-venatorie di riferimento per il controllo del cinghiale, purché in possesso dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati;
- per il controllo del cinghiale, oltre agli interventi di familiari e dipendenti di cui al punto precedente, i proprietari e conduttori dei fondi danneggiati possano avvalersi, sui fondi medesimi, degli interventi di un massimo di due operatori, nominativamente indicati, in possesso dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati;
- i soggetti di cui ai due punti precedenti, a seguito di specifica istanza presentata dal proprietario o conduttore del fondo, vengano autorizzati dai Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le modifiche dell'Allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia» alla d.g.r. 1019/2018, di seguito specificate, per incrementare l'efficacia degli interventi gestionali sul cinghiale sia in attività di prelievo venatorio, che in attività di controllo, nel rispetto della vigente legislazione regionale e della sicurezza, per favorire la sinergia tra le differenti forme di prelievo e per rafforzare il monitoraggio sanitario della specie:

- a pag. 15, dopo il paragrafo 3.2.1, aggiungere il paragrafo 3.2.2 «Intervento di Regione Lombardia per l'attuazione dei PPGC e degli IAPC»;
- «3.2.2 Intervento di Regione Lombardia per l'attuazione dei PPGC e degli IAPC»
- *Qualora gli ATC e i CAC ricadenti in area non idonea alla presenza del cinghiale, non abbiano predisposto, nei termini previsti, i PPGC e/o gli IAPC di cui ai par. 3.1 e 3.2, la struttura regionale AFPC territorialmente competente, al fine di dare attuazione ai PPGC e agli IAPC, limitatamente alla sola caccia di selezione, richiede ai medesimi:*
 - la predisposizione della prima proposta di PPGC entro l'1 luglio 2022;
 - la predisposizione della prima proposta di IAPC, entro 60 giorni dall'approvazione del PPGC;
 - la predisposizione della prima proposta di IAPC entro il 2 maggio 2022, per i PPGC già approvati al 31 dicembre 2021.

In caso di inottemperanza alle richieste, la competente struttura regionale AFPC, acquisisce dagli ATC e dai CAC i

dati e gli elementi elencati ai par. 3.1 e 3.2 e predisporre e approva i PPGC e gli IAPC.»;

- a pag. 19, nel paragrafo 4.1 «Figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione», dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera m): «m) Familiari e dipendenti dei proprietari o conduttori dei fondi, in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera f)»;
- a pag. 29, alla fine del paragrafo 4.5.2 «Azioni previste», aggiungere il seguente periodo: «Sui terreni coltivati sui quali siano già stati accertati, dalla struttura AFCP competente per territorio, danni alle colture o al sistema agrario, al fine di incentivare il contenimento delle popolazioni di cinghiale tramite le azioni di cui al presente paragrafo, possono intervenire i familiari e i dipendenti dei proprietari o conduttori dei fondi danneggiati, a condizione che siano in possesso dell'abilitazione di cui al par. 4.1, lett. f) nonché un massimo di due operatori in possesso della stessa abilitazione, indicati dal proprietario o conduttore del fondo. A tal fine, il proprietario o conduttore del fondo, per tutti i soggetti sopra elencati, presenta ai competenti Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano, specifica istanza di autorizzazione, contenente i seguenti dati delle persone per cui richiede l'autorizzazione: nome e cognome, possesso di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, con copertura assicurativa estesa al controllo della fauna selvatica, nonché dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati.»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepita le premesse:

1. di approvare le modifiche all'Allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia» della d.g.r. 1019/2018, come di seguito specificate:

- a pag. 15, dopo il paragrafo 3.2.1, aggiungere il paragrafo 3.2.2 «Intervento di Regione Lombardia per l'attuazione dei PPGC e degli IAPC»:

«3.2.2 Intervento di Regione Lombardia per l'attuazione dei PPGC e degli IAPC» Qualora gli ATC e i CAC ricadenti in area non idonea alla presenza del cinghiale, non abbiano predisposto, nei termini previsti, i PPGC e/o gli IAPC di cui ai par. 3.1 e 3.2, la struttura regionale AFCP territorialmente competente, al fine di dare attuazione ai PPGC e agli IAPC, limitatamente alla sola caccia di selezione, richiede ai medesimi:

- la predisposizione della prima proposta di PPGC entro l'1 luglio 2022;
- la predisposizione della prima proposta di IAPC, entro 60 giorni dall'approvazione del PPGC;
- la predisposizione della prima proposta di IAPC entro il 2 maggio 2022, per i PPGC già approvati al 31 dicembre 2021.

In caso di inottemperanza alle richieste, la competente struttura regionale AFCP, acquisisce dagli ATC e dai CAC i dati e gli elementi elencati ai par. 3.1 e 3.2 e predisporre e approva i PPGC e gli IAPC.»;

- a pag. 19, nel paragrafo 4.1 «Figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione», dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera m): «m) Familiari e dipendenti dei proprietari o conduttori dei fondi, in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera f)»;
- a pag. 29, alla fine del paragrafo 4.5.2 «Azioni previste», aggiungere il seguente periodo: «Sui terreni coltivati sui quali siano già stati accertati, dalla struttura AFCP competente per territorio, danni alle colture o al sistema agrario, al fine di incentivare il contenimento delle popolazioni di cinghiale tramite le azioni di cui al presente paragrafo, possono intervenire i familiari e i dipendenti dei proprietari o conduttori dei fondi danneggiati, a condizione che siano in possesso dell'abilitazione di cui al par. 4.1, lett. f) nonché un massimo di due operatori in possesso della stessa abilitazione, indicati dal proprietario o conduttore del fondo. A tal fine, il proprietario o conduttore del fondo, per tutti i soggetti sopra elencati, presenta ai competenti Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano, specifica istanza di autorizzazione, contenente i seguenti dati delle persone per cui richiede l'autorizzazione: nome e cognome, possesso di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, con copertura assicurativa estesa al controllo della fauna sel-

vatica, nonché dell'abilitazione al controllo selettivo degli Ungulati.»;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini